

IX Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Dipartimento Segreteria Legislativa

Unità Dirigenziale
Organi consiliari e Resoconti

SEDUTA CONSILIARE
16 Luglio 2014

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
Seduta di Mercoledì 16 Luglio 2014
Ore 12.30 -18.00

Ore 12.30 – 13.30:

- Discussione, con tempo contingentato ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento Interno, sulla mozione di non gradimento dell'azione politica della Giunta Regionale in materia di trasporto pubblico locale e viabilità.

Ore 13.30 – 18.00:

- 1) Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Seguito esame delle Proposte di legge abbinate sulla “Organizzazione del sistema turistico in Campania” - Reg. Gen. nn. 151, 163 e 281;
- 4) Esame della proposta di legge “Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia regionale Campana per la difesa del suolo” Reg. Gen. n.449;
- 5) Commissione d'inchiesta Anticamorra – provvedimenti;
- 6) Esame della proposta di legge - “Disciplina dei percorsi della ceramica in Campania e modifiche alla Legge Regionale 10 marzo 2014 n.11”
Reg. Gen. n. 508;
- 7) Esame della proposta di legge “Norme per l'attuazione del piano energetico ambientale regionale in Campania” Reg. gen. n.150;

- 8) Delibere Amministrative – Allegato n.1;
- 9) Debiti fuori bilancio – Allegato n.2;
- 10) Deliberazioni di conferimento nomine di competenza del Consiglio Regionale
Allegato n.3;
- 11) Gradimento su nomine di competenza della Giunta Regionale
(articolo 48 Statuto) – Allegato n.4.

Napoli, 14 luglio 2014

**IL PRESIDENTE
PIETRO FOGLIA**

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 16 LUGLIO 2014

ALLEGATO N.1

DELIBERE AMMINISTRATIVE

1. Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 21/9/2012- Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Adozione Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – rischio idraulico e rischio frana. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 621/II**
2. Delibera di Giunta Regionale n. 487 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Aggiornamento puntuale delle norme di attuazione e prescrizione del Piano Stralcio Erosione Costiera. Aggiornamento 2012 della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 622/II**
3. Delibera di Giunta Regionale n. 488 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e della Risorsa Idrica della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 623/II**
4. Delibera di Giunta Regionale n.489 del 21/9/2012 - Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 624/II**
5. Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione Piano Stralcio per la Difesa della Coste (PSDC) del territorio della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 642/II**
6. Delibera di Giunta Regionale n. 573 del 19/10/2012: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 643/II**
7. Delibera di Giunta Regionale n.7 del 18/1/2013: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale. Adozione della seconda variante complessiva sul Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale del Sarno. Adempimenti di cui all'art.5 della L.R. n. 8/94. **Reg.Gen. 758/II**
8. Delibera di Giunta regionale n.441 del 22/10/2013:Adempimenti di cui all'art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele. Delibera di Comitato Istituzionale n. 42/2013: Presa d'atto della Varianti portuali al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino regionale Destra Sele e rettifica e sostituzione delibera di Comitato istituzionale n. 54/2012. **Reg.Gen. 904/II**

- 9) Delibera di Giunta regionale n.280 del 05/08/2013:Art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Adozione della Variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, al Piano Stralcio Difesa Coste dell'ex Autorità di Bacino del Sarno (con allegati).
Reg.Gen. n.812/II
- 10) Delibera di Giunta regionale n.66 del 7/3/2013:
Proposta al Consiglio Regionale per il cambio di destinazione d'uso della struttura socio - educativa per l'infanzia denominata "ASILO Infantile", ai sensi dell'art. 4 - L.R. 16/88, richiesto dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, sita nel Comune di Sant' Arcangelo Trimonte (BN).
Reg.Gen. n.763/II
- 11) Delibera di Giunta regionale n.77 del 28/3/2014:
Art. 5 L.R. n. 8/1994: Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Approvazione delle Variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ed al PSAI dell'ex Autorità di Bacino del Sarno - Delibera di Comitato Istituzionale n. 13/2013, 22/2013, 31/2013 e 39/2013 (con allegati).
Reg.Gen.1026/II
- 12) Delibera di Giunta regionale n.78 del 28/3/2014:
Art. 5 della L.R. n. 8/1994. Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele: Approvazione delle variante al Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico della ex Autorità di Bacino Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale
Reg.Gen.1027/II

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 16 LUGLIO 2014
ALLEGATO N.2
DEBITI FUORI BILANCIO

1) Reg.Gen.1040

Delibera di Giunta 122 del 29/04/2014

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 43 comma 3 lettera a) Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenze del TAR Campania di Salerno, Sezione I di Salerno n. 1648/2012 a favore di Avv. Marcello Fortunato. Giudizio promosso da Soledil s.r.l c/Regione Campania ed altri. Pratica Advocatura numero 542/2012 - Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013 art. 1, comma 16, lettera d);

2) Reg.Gen.1036

Delibera U.P.C.R. n.313 del 02/04/2014

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, comma.3 lettera a) L.R. n.7 del 30 aprile 2002- sue ss. mm. ii. Determinatosi a seguito di: giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli - Sez. I (sentenza nn. 320/2013 e 498/2014) - promosso da Festa Giovanni e altri c/Campania - Revoca delibera Udp n. 255/2013.

3) Reg.Gen.1046

Delibera di Giunta 140 del 15/05/2014

Riconoscimento debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive.

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 16 LUGLIO 2014

ALLEGATO N.3

NOMINE L. R. 17/96 E SS. MM. II.

1) Nomina di due Consiglieri regionale, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;

2) AZIENDA SANITARIA LOCALE “ NAPOLI 2 NORD ” COSTITUITA EX ART.2, COMMA 1, LETT A) LEGGE REGIONALE N.16/2008 – COLLEGIO SINDACALE -

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali “

2^ volta

3) AZIENDA SANITARIA LOCALE “ NAPOLI 3 SUD ” COSTITUITA EX ART.2, COMMA 1, LETT A) LEGGE REGIONALE N.16/2008 – COLLEGIO SINDACALE -

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali “

2^ volta

4) AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA COSTITUITA EX ART.2,COMMA 1,LETT.A” L.R. N.16/2008 -COLLEGIO SINDACALE-

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali

3^ volta

5) -AGENZIA CAMPANIA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE- A.C.A.M
COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI -.

Nomina di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito Presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3[^] volta

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 16 LUGLIO 2014
ALLEGATO N.4

GRADIMENTO SU NOMINE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
EX ARTICOLO 48 STATUTO

1) *Reg.Gen. n.226/II-*

D.P.G.R. n.134 del 06/06/2014

Nomina Commissario Straordinario alla CPA di Salerno;

2) *Reg.Gen. n.227/ 230 II-*

D.P.G.R. n.194 del 05/06/2014 e decreto presidenziale n.136 del 14 giugno 2014

Nomina Direttore Generale Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN);

3)) *Reg.Gen. n.228/II-*

D.P.G.R. n.195 del 05/06/2014

Nomina direttore generale AORN Sant. Anna e San Sebastiano di Caserta.

4) *Reg.Gen. n.231/II-*

Delibera di Giunta. n.208 del 23/06/2014

Nomina Direttore Generale AORON dei Colli di Napoli.

Seduta del 16 luglio 2014

Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

1. “Istituzione del Comune di Vallo di Diano” Reg.Gen .n. 536

*Ad iniziativa dei consiglieri Pica, Mucciolo, Barbirotti, Fortunato e Zara
Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’ammissibilità*

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito

*2. “Norme recanti la disciplina per i procedimenti amministrativi di
formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore”*

Reg. Gen. n.537

Ad iniziativa del consigliere Topo

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame

Se non vi sono obiezioni così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 16 LUGLIO 2014

Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.


Comunico inoltre, che la risposta all'interrogazione e la risposta all'interpellanza pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti rispettivamente ai sensi degli articoli 127 e 130 del Regolamento Interno.

Comunico infine, che l'ordine del giorno a firma del Consigliere Gennaro Mucciolo ed altri Registro Generale n.254/4, è pubblicato in allegato nel medesimo resoconto.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

IX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2014
INTERROGAZIONI PRESENTATE


data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
08.07.2014	572/1	Consigliere Giulia Abbate	<p>Riorganizzazione sistema regionale autonomie Filiera forestazione legno Reg. (UE) n.1305/2013 P.O. di Maddaloni e P.O. di Marcianise. Decreto Commissariale n.49 del 27.09.2010 Eccezionalità eventi atmosferici in Campania e danni alle produzioni agricole</p>
09.07.2014	573/1	Consigliere Gennaro Mucciolo	
10.07.2014	574/1	Consigliere Gennaro Oliviero	
14.07.2014	575/1	Consigliere Giulia Abbate	



SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ORGANI CONSILIARI

IX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2014
PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE

registro gen.le	Proponente	Oggetto
544/I 6/3	Consigliere Antonio Valiante Consigliere Antonio Amato	Annullamento delibera D.G. ASL Salerno n.365/2014 (Interrogazione) P.R.G.U. – Impianti di compostaggio (Interpellanza)





Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 2474/XLFF-R1

Mozione Consiliare

ai sensi dell'art. 52 dello Statuto - Legge Regionale del 28 maggio 2009, n. 6

"Sfiducia e non gradimento dell'azione politica della Giunta Regionale in materia di Trasporto pubblico Locale e Viabilità"

I sottoscritti Consiglieri Regionali della Campania

PREMESSO

- che l'obbligo di garantire il servizio di trasporto pubblico urbano è affidato alla Regione e agli Enti Locali, dal decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, e che la stessa deve garantire i servizi minimi per il trasporto pubblico locale;
- che l'articolo 2, lettera a), della L. R. n. 3 del 28 marzo 2002 "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania", dispone come finalità istituzionale della **Regione Campania** "assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale";
- che alla luce dei tagli di questi ultimi anni in materia, diventava necessaria una urgente ed una adeguata riorganizzazione del trasporto pubblico locale, in maniera tale da incrementare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei cittadini, in vista del raggiungimento dell'integrazione intermodale, così come disposto dalle lettere b) e c) della citata L. R. 3/2002;
- che nonostante numerosissime interrogazioni consiliari, due mozioni di sfiducia e numerosi scioperi promossi dalle OO.SS., in questi anni è stata del tutto assente ogni utile iniziativa politica del delegato regionale ai Trasporti rispetto ad una programmazione e gestione dei servizi pubblici essenziali destinati ai nostri cittadini;

CONSIDERATO

- il dramma relativo alla pesante e particolare situazione che vivono, da tantissimo tempo, i lavoratori dipendenti delle aziende che assicurano il servizio di Trasporto Pubblico Locale;



Consiglio Regionale della Campania

- che per effetto della persistente crisi economico/finanziaria che attanaglia l'intero settore e quindi le stesse aziende si è creato un elevato livello di tensione e malcontento presente fra i lavoratori sempre più provati dalle ricadute delle difficoltà economiche delle aziende lamentando, spesso, la regolare erogazione dei propri corrispettivi contrattuali;
- che sino ad oggi il Consiglio Regionale della Campania non è stato mai messo in condizione di conoscere e di legiferare autonomamente, per quanto di propria competenza, in merito alla programmazione complessiva legate alle politiche dello Sviluppo Economico, Attività produttive e rispetto alla drammatica condizione che continuano a subire i lavoratori e i fruitori del Trasporto Pubblico Locale;
- il caos legato al Trasporto Pubblico Locale, con le Aziende regionali dei Trasporti che intravedono come unica via d'uscita alla grave crisi, licenziamenti e messe in mobilità dei lavoratori;
- le problematiche di cui sopra, ad oggi, investono, altri livelli istituzionali, a cominciare dagli Enti Locali, sino ad arrivare alle cinque Province della Campania, senza nessuno spiraglio di soluzione unanime e condivisa.

RITENUTO CHE

- alcuna credibilità ha dimostrato l'Assessorato verso un necessario intervento teso a promuovere soluzioni chiare e condivise;
- i disagi enormi che patiscono i Lavoratori, Studenti e cittadini per soppressioni e quotidiani ritardi;
- il diritto dei cittadini al trasporto pubblico locale comporta la esigenza di azioni conseguenti ed urgenti per assicurare la continuità dei servizi minimi essenziali;
- le interruzioni del servizio di queste ultime ore, oltre a compromettere la mobilità, creano gravi conseguenze economiche per la vita socio economica della intera Regione;

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- il servizio del Trasporto Pubblico della Campania vive da tempo una profonda crisi per i seguenti motivi:



Consiglio Regionale della Campania

- a) il taglio delle risorse destinate alla gestione del servizio e agli investimenti per il rinnovo del parco bus e treni;
 - b) la mancanza di un Piano Regionale dei Trasporti da parte della Giunta Regionale;
 - c) la gestione inefficiente di quasi tutte le aziende partecipate pubbliche;
 - d) l'assenza di un progetto industriale per efficientare il settore;
 - e) il pauroso deficit di bilancio della Regione Campania (oltre 15 miliardi di euro) e degli Enti Locali che ha comportato enormi difficoltà economico-finanziarie e di gestione del servizio alle aziende pubbliche (che vantano rilevanti crediti nei confronti degli Enti pubblici) soggette ad una notevole esposizione creditizia nei confronti delle banche;
- nonostante l'approvazione del Piano di Riprogrammazione dei Servizi previsto dalla Legge di stabilità 2013, art. 1 comma 301 Legge 228 del 24.12.2012, la cui mancata adozione avrebbe comportato per la Campania una penalità di 55 milioni di euro che, ovviamente, si sarebbe tradotta in minori servizi, non vi è stata alcuna proposta concreta e complessiva di programmazione strategica tesa a promuovere l'intermodalità;
 - che nel suddetto piano ci sono palesi incongruenze nel rapporto costi/ricavi e privo di alcun elemento di rafforzamento dei servizi ferroviari;
 - che risultano inadeguate le proposte finalizzate alla sostituzione delle modalità di trasporto diseconomiche;
 - che senza risorse non adeguate il Piano si è trasformato come un ulteriore taglio dei servizi;
 - che sono stati completati importanti processi di fusione delle aziende partecipate del Comune di Napoli e della Regione Campania: ANM e Metronapoli per il Comune di Napoli; Circumvesuviana, Sepsa e Metrocampania N/E (oggi EAV) per la Regione;
 - che la volontà dell'Assessore regionale di effettuare le gare per l'affidamento dei servizi minimi entro fine anno, in mancanza di una efficace riorganizzazione delle Società pubbliche, rappresenterebbe, di fatto, una vera e propria privatizzazione del servizio, impedendo alle Società stesse di competere date le attuali condizioni in cui versano, tenuto conto del regolamento regionale che prevede la possibilità di subaffittare fino al 30% del servizio principale, determinando, in tal modo, un evidente squilibrio a vantaggio dei soli privati, con i rischi anche di infiltrazione della criminalità;
 - che il regolamento 1370/2007 della Comunità Europea rinvia al 2019 l'obbligo delle gare, consentendo nella fase di transizione l'affidamento diretto dei contratti di concessione dei relativi servizi (in house), nonché, tra le gare, quella a "doppio oggetto" (per favorire la crescita industriale delle aziende pubbliche e per superare la frammentazione del settore), che individui sia il socio, cui deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%, sia gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;



Consiglio Regionale della Campania

che individui sia il socio, cui deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%,
sia gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- che tali scelte rappresentano le proposte e le iniziative più idonee per completare il processo di riorganizzazione del settore e per evitare rischi di licenziamenti collettivi non essendo il settore dotato di ammortizzatori sociali;
- in Italia molti dei settori che hanno subito processi di riorganizzazione e di efficientamento hanno goduto di un sistema di regole e di ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori;
- l'affidamento dei servizi mediante gara pubblica, senza prima avere una legislazione di supporto per tutelare i lavoratori che non troveranno proficua occupazione, avrebbe un impatto sociale drammatico.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA

esprimono il non gradimento dell'Assessore regionale al Trasporto Pubblico e viabilità e ne chiedono, contestualmente, le dimissioni.

Napoli, 10 Giugno 2014

I Consiglieri Regionali

[illegible]



Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0017055/A

Del. 26/08/2013 09.16.09

Da: CR A. SERASS

Prot. n. 577 dell'1 agosto 2013

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore al Bilancio
All'Assessore Rapporti con il Consiglio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Presidente della III Commissione
Al Presidente della I Commissione
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Al Direttore Generale Presidenza
Studi Legislativi e Legali

LORO SEDI

**OGGETTO: Proposta di Legge Testo Unificato Reg. Gen. nn. 151-163 e 281
"Organizzazione del Sistema Turistico in Campania"**

Comunico che la scrivente Commissione, nella seduta odierna, ha proceduto all'esame del testo della Proposta di Legge in oggetto, licenziato dalla III Commissione Consiliare Permanente competente per materia ed a maggioranza dei presenti con l'astensione del Pd, ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione, con le modifiche riguardanti i commi 2 e 3 dell'art. 32 nel testo che segue:

Art 32
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:
 - a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
 - b) le risorse statali;
 - c) le risorse regionali;
 - d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

2013
Serass
11



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

2. Per l'anno 2013, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.TT. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse, appostate nella Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1, per un importo complessivo pari ad euro 9.625.000,00 destinate al finanziamento dei predetti enti.
3. Per gli anni successivi, per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle Associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse previste nella Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla annuale legge di bilancio.
4. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
Massimo Grimaldi



C.A.





Prot. Gen. 2012.0029815/A

Del 06/12/2012 12:49:13

Da CR A SERASS

Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Al Presidente Consiglio Regionale

Al Presidente Giunta Regionale

All'Assessore Reg.le Attività Produttive

Al Presidente I - II Commissione Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

All'Assessore al Turismo

Al Segretario Generale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche



LORO SEDI

Prot. n. 815 del 04.12.2012

Oggetto: Testo unificato Progetto di legge "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania" Registri generali 151 - 163 - 281. Esame.

Relazione della Commissione di Merito.

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula e ha votato e approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo PD il testo in oggetto che si allega alla presente.

Relatore in Aula è stato indicato il Presidente della Commissione Dott. Giovanni BALDI. ex art. 103, comma 2 del Regolamento Interno.

Si allegano le osservazioni conclusive, a firma del Dirigente della III Commissione e del Dirigente Settore Legislativo.

Napoli 04/12/2012

All. n 1

AAVao/ao



Il Presidente
Dr. Giovanni Baldi

Sen. Assemp
00/12/11



Consiglio Regionale della Campania


TESTO UNIFICATO

Progetto di legge " Organizzazione del Sistema Turistico in Campania"

Registri generali 151 – 163 – 281

Relatore in Aula il Presidente: Dott. Giovanni Baldi

**Testo unificato approvato dalla Terza Commissione
Consiliare nella seduta n. 64 del 04 dicembre 2012.**





Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1 – Principi ed oggetto

Articolo 2 – Finalità

CAPO II - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 3 – Attribuzioni della Regione

Articolo 4 – Attribuzioni delle Province e della Città metropolitana

Articolo 5 – Attribuzioni dei Comuni

Articolo 6 – Tavolo Istituzionale per le politiche turistiche

CAPO III - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI POLI TURISTICI LOCALI

Articolo 7 – Ambiti territoriali turistici omogenei

Articolo 8 – Poli turistici locali (PTL)

Articolo 9 – Finalità dei PTL

Articolo 10 – Costituzione dei PTL

Articolo 11 – Procedimento di istituzione dei PTL

Articolo 12 – Programma annuale dei servizi e delle attività dei PTL

Articolo 13 – Attività di controllo ed obblighi dei PTL

Articolo 14 – Revoca del riconoscimento dei PTL

CAPO IV - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

Articolo 15 – Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania

Articolo 16 – Organi dell'agenzia

Articolo 17 – Consiglio di indirizzo dell'Agenzia

Articolo 18 – Direttore Generale dell'Agenzia

Articolo 19 – Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia

Articolo 20 – Responsabili territoriali del turismo

Articolo 21 – Personale dell'Agenzia

Articolo 22 – Programma annuale della Regione per il turismo

Articolo 23 – Procedure per lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

CAPO V - ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 24 – Associazioni Pro-Loco

Articolo 25 – Albo regionale delle Pro-Loco

Articolo 26 – Contributi in favore delle Associazioni Pro-Loco e dell'Unpli;



Consiglio Regionale della Campania

**CAPO VI - SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA
TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA**

Articolo 27 – Servizi di informazione e accoglienza turistica (SIAT)

Articolo 28 – Carta dei servizi turistici

Articolo 29 – Carta dei diritti turistici

Articolo 30 - Regolamenti attuativi

Articolo 31 – Abrogazioni

Articolo 32 – Norma finanziaria



Consiglio Regionale della Campania

CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1

Principi ed oggetto

1. La Regione riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell'evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale.
2. La Regione cura e promuove il turismo nell'ambito pubblico e privato. Nell'ambito pubblico la Regione riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori; il turismo, in quanto occasione di relazioni aperte e positive tra i popoli, costituisce un importante motivo di incremento e di tutela di patrimoni comuni, ambientali e identitari. Nell'ambito privato la Regione riconosce che il turismo crea un consistente valore economico e costituisce fattore produttivo, stimolo ed opportunità di iniziativa imprenditoriale.
3. La presente legge definisce le competenze, le funzioni e le attività della Regione, nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati in materia di turismo, in raccordo con i principi di:
 - a) cooperazione e partenariato tra ambito pubblico ed ambito privato;
 - b) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
 - c) integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Finalità

1. La Regione interviene per:


- a) definire e sostenere azioni volte al rafforzamento ed alla qualificazione del sistema turistico regionale;
- b) sostenere la crescita della competitività del sistema turistico regionale e dei poli turistici locali;
- c) definire le politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente e dei beni culturali, il patrimonio termale, delle tradizioni locali, nonché delle produzioni agricole, enogastronomiche ed artigianali tipiche del territorio regionale;
- d) promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale;
- e) valorizzare ed incentivare il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative, nell'ambito delle comunità territoriali, ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica nel territorio regionale;
- f) favorire lo sviluppo di attività turistiche dei soggetti ai quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modifiche dalla legge 04.04.2012 n. 35, sono stati dati in concessione beni confiscati alla criminalità organizzata, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;
- g) promuovere i marchi che caratterizzano i prodotti ed il territorio regionale;
- h) promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale e dei prodotti e dei servizi turistici;
- i) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale, attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel



Consiglio Regionale della Campania

settore turistico, in collaborazione con gli istituti secondari superiori ed il sistema universitario italiano ed europeo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e stage formativi;

- l) promuovere azioni di formazione professionale per la qualificazione degli operatori e per l'alta formazione, al servizio del complessivo comparto turistico;
- m) favorire lo sviluppo dei servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al turista;
- n) la promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale.





Consiglio Regionale della Campania

CAPO II - COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 3

Attribuzioni della Regione

1. La Regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
 - a) la partecipazione alla definizione delle politiche e della programmazione turistica nazionale ed europea, mediante la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, al Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, nonché alle riunioni e all'attività dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo;
 - b) la definizione delle politiche turistiche regionali;
 - c) la programmazione delle attività a sostegno del turismo nella Regione, favorendo le iniziative e il coordinamento dei vari soggetti che operano sui territori;
 - d) la definizione della disciplina relativa alle imprese e alle professioni turistiche;
 - e) la definizione delle modalità di accesso, per i soggetti pubblici e privati, ai finanziamenti di diversa natura;
 - f) la promozione dell'immagine della Regione, delle comunità locali, del patrimonio materiale ed immateriale, delle risorse naturali, delle produzioni e dei servizi in Italia ed all'estero;
 - g) il riconoscimento dei poli turistici locali e la correlata vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività dei medesimi Poli turistici locali;
 - h) la tutela dei diritti degli ospiti e dei visitatori;
 - i) l'istituzione, la regolamentazione ed il coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza, in collaborazione, se presenti, con le associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - l) l'incentivazione ed il sostegno alle azioni di riqualificazione e di ammodernamento dei beni, degli impianti e dei servizi gestiti dalle imprese operanti per il



Consiglio Regionale della Campania

- turismo, anche mediante misure dirette a favorire forme di aggregazione di imprese turistiche;
- m) la determinazione e la regolamentazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti per il turismo, che siano migliorativi dei livelli minimi previsti dalla normativa nazionale;
 - n) la vigilanza sulla qualità dei servizi per il turismo offerti nel territorio regionale e l'esercizio dei relativi poteri ispettivi, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, nonché la vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali e sociali, operanti a livello nazionale, che hanno sedi operative nel territorio regionale;
 - o) l'impianto ed il continuo aggiornamento di un sistema informativo regionale per il coordinamento della raccolta dei dati per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni concernenti i servizi pubblici e privati utili al turismo;
 - p) la regolamentazione in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative;
 - q) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino ufficiale della regione campania.
2. La Giunta regionale provvede, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, all'approvazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, che è proposto dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo entro il termine del 31 gennaio.
 3. La Giunta regionale provvede, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, previo parere della Commissione consiliare competente, all'approvazione del programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 22.
 4. La Regione, presso la scuola regionale di polizia locale, organizza percorsi formativi di polizia turistica per gli agenti di polizia locale e provinciale.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Attribuzioni delle Province e della Città metropolitana

1. Le Province e la Città metropolitana esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
 - a) la partecipazione alla formazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto al comma 2 dell'articolo 3;
 - b) la promozione dei poli turistici locali anche attraverso la partecipazione ai poli turistici locali previsti dall'articolo 8.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Attribuzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

- a) la promozione dei poli turistici locali, anche attraverso la partecipazione ai medesimi poli turistici;
- b) l'eventuale partecipazione all'attivazione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica (SIAT);
- c) l'armonizzazione per l'erogazione dei servizi pubblici in funzione delle esigenze dei flussi turistici;
- d) l'organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;
- e) l'attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive;
- f) la trasmissione dei dati relativi all'offerta turistica disponibile nel territorio comunale alle strutture competenti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Tavolo istituzionale per le politiche turistiche

1. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche svolge l'attività di natura consultiva, in relazione agli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, sottoposti dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo per il parere consultivo.
3. Il tavolo istituzionale per le politiche turistiche è composto dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie della cultura, dei rapporti con gli enti locali, dei trasporti, dell'ambiente ed dell'agricoltura, da un rappresentante per ciascun polo turistico locale, da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale, dal Presidente regionale dell'Unpli e dal Presidente dell'Anci regionale.
4. La partecipazione ai lavori del tavolo istituzionale è a titolo gratuito.





Consiglio Regionale della Campania

CAPO III - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI POLI TURISTICI LOCALI

Articolo 7

Ambiti territoriali turistici omogenei

1. Gli ambiti territoriali turistici omogenei sono aree delimitate nelle quali, per storia turistica o per chiara potenzialità, sono organizzate ed ottimizzate le offerte dei servizi pubblici e privati per il turismo ed ove sono integrati il patrimonio umano, ambientale, produttivo e culturale del territorio.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sentito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche previsto dall'articolo 6, individua nel territorio della Regione, coerentemente con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, gli Ambiti territoriali turistici omogenei.
3. In ciascun ambito territoriale turistico omogeneo è prevista ed è incoraggiata dalla Regione la progettazione di un polo turistico locale di cui all'articolo 8.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Poli turistici locali (PTL)

1. Sono definiti poli turistici locali le forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all'interno degli Ambiti turistici territoriali omogenei, previsti dall'articolo 7.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Finalità dei poli turistici locali

1. L'attività dei poli turistici locali ha le seguenti finalità:

- a) la redazione del programma annuale dei servizi e delle attività di promozione turistica del polo turistico locale;
- b) l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dei servizi turistici, dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività, attuati o gestiti da soggetti pubblici o privati;
- c) il sostegno all'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione ed alla diversificazione dell'offerta turistica dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al medesimo polo turistico;
- d) l'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali per fini turistici, all'interno degli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale;
- e) il sostegno delle attività e dei processi d'integrazione tra soggetti pubblici o privati nell'ambito del settore turistico;
- f) il sostegno alla crescita della cultura dell'ospitalità nelle comunità residenti e della professionalità degli operatori del comparto.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Costituzione dei Poli turistici locali

1. Gli enti locali ed i soggetti privati, in forma associata, maggiormente rappresentativi sul territorio nel settore turistico, che operano in un ambito territoriale turistico omogeneo, progettano e propongono alla Regione la costituzione di un polo turistico locale.
2. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati alla costituzione del polo turistico locale è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento da parte della Regione.
3. La Regione riconosce la costituzione di un polo turistico locale per ciascun ambito territoriale turistico omogeneo.
4. La costituzione dei poli turistici locali è conclusa obbligatoriamente, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'individuazione degli ambiti territoriali turistici omogenei.
5. Se, in ciascun ambito territoriale turistico omogeneo, gli enti pubblici ed i soggetti privati non avviano alcuna attività di concertazione per la costituzione del polo turistico locale, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, la Regione, in raccordo con le Province, la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni dello stesso ambito territoriale, promuove ogni iniziativa utile per la sua costituzione.
6. Ai poli turistici locali possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico nelle forme e con le modalità previste dal comma 1, le associazioni od i consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede od esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
7. La scelta della forma associativa, delle modalità d'intesa e della governance del polo turistico locale spetta all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, che è individuata e disciplinata nel rispetto della normativa vigente.
8. Le forme associative o gli accordi che disciplinano il polo turistico locale devono prevedere, in ogni caso, l'equilibrio tra i soggetti pubblici ed i soggetti privati.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11

Procedimento d'istituzione dei poli turistici locali

1. Ai fini del riconoscimento di un polo turistico locale, il promotore presenta apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di turismo corredata da:
 - a) l'elenco dei soggetti costituenti ed aderenti al polo turistico locale;
 - b) l'atto costitutivo del polo turistico locale;
 - c) il piano economico - finanziario per il funzionamento gestionale e per le attività del polo turistico locale.
2. La Giunta regionale delibera il riconoscimento dei poli turistici locali, sentito il parere del tavolo previsto dall'articolo 6 ed il parere della commissione consiliare competente, e dispone la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il parere previsto dal comma 2 si ritiene acquisito se, entro 30 giorni dalla data della richiesta della Giunta regionale, non è espresso.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12

Programma annuale dei servizi e delle attività dei poli turistici locali

1. Ciascun polo turistico locale, riconosciuto ai sensi dell'art. 11, definisce il programma annuale dei servizi e delle attività; il programma deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'analisi dell'ambito territoriale di riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione ed i progetti di sviluppo già in corso od in via di definizione;
 - b) il piano di gestione dei servizi dell'accoglienza;
 - c) i finanziamenti attivati e programmati nell'ambito territoriale turistico omogeneo;
 - d) le linee di intervento ed il dettaglio delle attività;
 - e) le criticità rilevate, gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi;
 - f) la sostenibilità sociale ed ambientale di ciascun intervento;
 - g) la connessione tra le proposte del polo turistico locale e gli interventi già previsti da altri soggetti istituzionali;
 - h) il piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;
 - i) il cronoprogramma delle attività.
2. Il programma annuale dei servizi e delle attività dei singoli poli turistici locali deve essere coerente con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo di cui al comma 2 dell'articolo 3. Ogni polo turistico locale approva il programma annuale dei servizi e delle attività entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento e lo trasmette alla Regione entro i successivi trenta giorni alla sua approvazione.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

Attività di controllo ed obblighi dei poli turistici locali

1. La Regione verifica la coerenza dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei poli turistici locali, in relazione all'Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2. La Regione svolge funzioni di controllo nell'attuazione dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei singoli poli turistici locali ed, in particolare, verifica lo stato di avanzamento dei programmi, gli aspetti finanziari ed economici, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte in relazione a quanto programmato.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, ogni polo turistico locale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta alla Giunta regionale una relazione consuntiva dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredata dal rendiconto di ordine finanziario e contabile.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Revoca del riconoscimento dei poli turistici locali

1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale delegato in materia di turismo, revoca il riconoscimento dei poli turistici locali nei seguenti casi:
 - a) il mancato svolgimento della propria attività;
 - b) l'accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive od i comportamenti e le attività in contrasto con le medesime finalità;
 - c) la difformità delle attività realizzate rispetto al programma annuale dei servizi e delle attività previsto dall'articolo 12;
 - d) l' irregolarità nel funzionamento o nella gestione del polo turistico locale;
 - e) il recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti il polo turistico locale;
 - f) la sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi di cui all'articolo 10.
2. In caso di revoca del riconoscimento del polo turistico locale, le finalità di propria competenza sono perseguite dalla Regione. La Regione non subentra in alcun rapporto contrattuale ed in alcun onere finanziario del disciolto polo turistico locale.





Consiglio Regionale della Campania

CAPO IV - AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

Articolo 15

Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania


1. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di seguito denominata Agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. Lo Statuto ed il Regolamento dell'Agenzia sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Agenzia svolge attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione.
4. L'Agenzia organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia e all'estero, per favorire la promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi.
5. L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo.
6. L'Agenzia aggiorna i contenuti e gli strumenti della comunicazione dell'offerta turistica con sistemi avanzati della conoscenza scientifica e tecnologica, anche nell'ambito dei beni culturali.
7. L'Agenzia gestisce le attività dei club di prodotto nell'ambito delle politiche turistiche regionali; svolge attività di promozione e di marketing territoriale, anche attraverso il



Consiglio Regionale della Campania

raccordo delle azioni dei singoli poli turistici locali; assicura il monitoraggio dei flussi turistici in Campania; verifica le variazioni quali-quantitative dei servizi; verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica; rileva disservizi e reclami; esegue indagini conoscitive sulla qualità dei servizi; fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti; propone alla Regione l'attuazione di interventi in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale e internazionale.

8. L'agenzia annualmente predispone un avviso pubblico, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni locali e centrali, per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività turistiche, promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 16
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Consiglio di indirizzo;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

Consiglio di indirizzo dell'Agenzia

1. Il Consiglio di indirizzo dell'Agenzia è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:
 - a) Assessore regionale delegato in materia di turismo con funzioni di Presidente;
 - b) due esperti nel settore turistico, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato in materia di turismo, tra due terne di candidati designate, rispettivamente, dall'Unione regionale delle Camere di commercio e dalle Associazioni di categoria del settore turistico, facenti riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) sei Responsabili territoriali del turismo previsti dall'articolo 20.
2. Il Consiglio di indirizzo dell'Agenzia resta in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. La partecipazione al Consiglio di indirizzo dell'Agenzia è a titolo gratuito.
4. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, con funzione consultiva, il Direttore generale dell'Agenzia. Il Consiglio di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
5. Al Consiglio di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) indica le linee programmatiche in base alle quali il Direttore generale elabora il Piano esecutivo delle attività dell'Agenzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 18. Suddette proposte devono essere coerenti con l'Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e con il programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 22.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 18

Direttore generale dell'Agenzia


1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali, previo parere della commissione consiliare competente, ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o diploma di laurea specialistica;
 - b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica od amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private ovvero in incarichi di amministrazione di enti turistici regionali.
2. Il Direttore generale resta in carica per tre anni e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma.
3. Il Direttore generale:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
 - b) predispone lo Statuto ed il Regolamento dell'Agenzia previsti dal comma 2 dell'articolo 15, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
 - c) propone, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento, in coerenza con l'Atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dal comma 2, dell'articolo 3 e con il Programma annuale della regione per il turismo, previsto dall'articolo 22, il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
 - d) redige i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, da trasmettere alla Regione per l'approvazione;





Consiglio Regionale della Campania

- e) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'Agenzia;
 - f) svolge ogni attività prevista dallo Statuto e dal Regolamento dell'Agenzia di cui al comma 2 dell'articolo 15; trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, la relazione sulle attività dell'Agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi previsti dal comma 7 dell'articolo 15 della presente legge,
 - g) trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente con cadenza semestrale, una relazione sulle attività dell'Agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi di cui al comma 7 dell'articolo 15.
4. Il trattamento economico del direttore generale dell'agenzia è commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali del personale del ruolo della Giunta regionale.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 19

Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale.
2. I revisori restano in carica per tre anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di una sola volta consecutiva.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a:
 - a) esprimere il parere sulle proposte del bilancio di previsione annuale, delle variazioni di bilancio e del conto consuntivo dell'Agenzia;
 - b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - c) riferire alla Regione sulle gravi irregolarità di gestione;
 - d) verificare con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'Agenzia;
 - e) predisporre la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e previsionale;
 - f) svolgere ogni altro compito ad esso attribuito dallo Statuto.
4. Gli atti del Collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 20

Responsabili territoriali

1. Sono istituiti presso l'Agenzia i Responsabili territoriali del turismo, uno per ciascuna Area provinciale, uno per la Città metropolitana ed uno per le Isole, ai quali sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) il raccordo delle attività dei poli turistici locali con le attività dell'Agenzia;
 - b) il controllo della qualità dei poli turistici locali;
 - c) la funzione di ascolto;
 - d) il concorso alla redazione del piano esecutivo dell'attività dell'Agenzia, previsto dalla lettera c), comma 3, dell'art. 18;
 - e) il coordinamento della promozione turistica locale rispetto al Programma annuale previsto dall'articolo 22;
 - f) il coordinamento nel territorio di competenza dei servizi di accoglienza e dei flussi di informazione;
 - g) lo svolgimento delle attività sostitutive, nei casi di revoca dei Poli turistici locali previsti dall'art. 14.
2. I Responsabili territoriali sono nominati dal Consiglio regionale tra gli idonei inclusi in un apposito elenco, redatto ai sensi del presente articolo.
3. Il Consiglio regionale, tramite i competenti uffici, emana, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito avviso pubblico di selezione per la formazione dell'elenco degli idonei all'incarico di Responsabile territoriale.
4. La Commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni, provvede alla compilazione dell'elenco degli idonei alla carica di Responsabile territoriale.
5. I Responsabili territoriali devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 18.
6. Per le incompatibilità si applica l'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e successive modifiche, nonché l'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012 n.24.
7. Si fa rinvio al Regolamento dell'Agenzia, previsto dal comma 2, dell'articolo 15, per la ulteriore definizione delle funzioni.





Consiglio Regionale della Campania

8. Ai responsabili territoriali si applicano le disposizioni previste dal comma 30, dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2011 n. 14.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 21

Personale dell'Agenzia

1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva la dotazione organica dell'Agenzia.
2. La dotazione organica dell'Agenzia è composta dal personale regionale che, previa intesa con il competente ufficio regionale alle risorse umane, avanza richiesta di trasferimento.
3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'Agenzia sono soddisfatte mediante trasferimento definitivo di personale regionale.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 22

Programma annuale della Regione per il turismo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato in materia di turismo e in coerenza con il bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale della Regione per il turismo, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale della Regione per il turismo, previsto dal comma 2 dell'articolo 3.
2. Il programma annuale della Regione per il turismo comprende il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia ed i programmi dei servizi e delle attività proposti dai poli turistici locali.
3. Con la medesima delibera la Giunta regionale stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, di cui alla lettera c), comma 3 dell'articolo 18 e dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei poli turistici locali, previsti dall'articolo 12.
4. Il programma annuale, sulla base delle risorse nazionali, regionali ed europee disponibili, prevede le indicazioni per le forme di sostegno ed incentivazione contenute nell'avviso pubblico di cui al comma 8 dell'articolo 15 per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività economiche connesse al turismo promossi da soggetti, singoli o associati, con la partecipazione di giovani, ai quali sono stati affidati beni confiscati alla criminalità organizzata.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 23

Procedure per lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Le procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono portate a compimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti enti di cui al comma 1.
3. Il personale dei disciolti enti di cui comma 1, avente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito alla Regione, mantenendo il trattamento giuridico ed economico in godimento.
4. Il personale di cui al comma 3 può essere distaccato, a domanda e previa intesa con i Comuni richiedenti, presso gli uffici dei servizi di informazione e di accoglienza turistica.
5. Nelle procedure di liquidazione la Regione adotta ogni atto per l'acquisizione e la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, culturale ed archivistico degli enti e delle aziende disciolte, di cui al comma 1 e dispone la revoca immediata delle concessioni, autorizzazioni e convenzioni con terzi in essere, a qualsiasi titolo adottate.






Consiglio Regionale della Campania

CAPO V - ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 24 Associazioni Pro loco

1. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.
2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale pro loco d'Italia, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 25

Albo regionale delle Pro-loco

1. E' istituito l'Albo regionale delle associazioni pro-loco.
2. Le modalità di gestione dell'Albo ed i requisiti necessari alle Associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito Regolamento, che il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed aggiornato annualmente su apposita sezione nel sito della Regione.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 26

Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli con contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del polo turistico locale di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento, che il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.






Consiglio Regionale della Campania

CAPO VI - SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA

Articolo 27

Servizi di informazione ed accoglienza turistica (SIAT)

1. I Servizi di Informazione e di accoglienza turistica, denominati SIAT, svolgono le attività di informazione e di accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali:
 - a) le informazioni e la distribuzione di materiale promozionale;
 - b) le informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e sulla ristorazione;
 - c) le informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate;
 - d) la collaborazione alla raccolta e alla trasmissione dei dati richiesti dai poli turistici locali, dagli enti pubblici territoriali e dalla Regione;
 - e) l'assistenza del turista per i servizi turistici locali.
2. Per assicurare i servizi previsti dal comma 1, la Regione promuove l'informatizzazione dei SIAT.
3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica in loco sono organizzati e coordinati dalla Agenzia, con il supporto dei responsabili territoriali e con la collaborazione dei comuni, delle associazioni pro loco, dei poli turistici locali e delle associazioni del settore turistico.
4. I servizi prestati dalle strutture SIAT sono a titolo gratuito per gli utenti e per le imprese.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 28

Carta dei servizi turistici

1. L'Agenzia predispone ed aggiorna, per aree di competenza, la carta dei servizi turistici regionali, contenente:
 - a) la presentazione dei siti turistici e degli attrattori culturali;
 - b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero;
 - c) la descrizione dei prodotti enogastronomici ed artigianali tipici dell'area territoriale;
 - d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali, musicali, fieristiche e congressuali;
 - e) l'indicazione dei numeri telefonici utili.
2. La carta dei servizi turistici regionali definisce il livello essenziale dei servizi garantiti, le relative modalità e gli standard di qualità ed è redatta, con la collaborazione dei SIAT, ed ove esistenti dei PTL, in almeno quattro lingue; è distribuita presso gli uffici SIAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 29

carta dei diritti del turista

1. L'Agenzia predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente le informazioni obbligatorie, nonché definisce e riconosce i diritti essenziali che sono garantiti al turista, come consumatore e fruitore di prodotti e di servizi del territorio.
2. La carta dei diritti del turista indica le modalità di esercizio e le corrispondenti tutele dei diritti ed è redatta in almeno quattro lingue.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 30

Regolamenti attuativi

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti attuativi previsti dagli articoli 15, 23, 25 e 26.






Consiglio Regionale della Campania

Articolo 31

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 9 novembre 1974, n. 62 (Istituzione dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida);
 - b) legge regionale 3 agosto 1982, n. 45 (Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania);
 - c) legge regionale 29 marzo 1984, n. 24 (Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere);
 - d) legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo);
 - e) legge regionale 25 gennaio 1995, n. 3 (Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 7 dicembre 1993, n.41, concernente l'assetto normativo degli Enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo).
2. A decorrere dalla data di istituzione dell'Albo regionale delle pro loco previsto dall'articolo 25 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 9 novembre 1974, n.61 (Istituzione Albo regionale delle Associazioni pro-loco);
 - b) legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco).





Consiglio Regionale della Campania

Articolo 32

Norma finanziaria

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:
 - a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
 - b) le risorse statali;
 - c) le risorse regionali;
 - d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. Per l'anno 2013, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.TT. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse, ridotte del 20%, appostate nella U.P.B. 2.9.26 per un importo complessivo pari ad euro 10.220.000,00, destinate al finanziamento dei predetti enti.
3. Per gli anni successivi, per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle Associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse previste nella U.P.B. 2.9.26, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla annuale legge di bilancio.
4. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Napoli, 4 dicembre 2012

**Il Presidente
Dott. Giovanni Baldi**

Testo unificato approvato nella seduta di commissione n. 64 del 04 dicembre 2012



RELAZIONE Illustrativa

Consiglio Regionale della Campania

Il presente Testo unificato ha abbinato le proposte di legge - registri generali 161 e 163, nonché il disegno di legge - registro generale n. 281 in materia di organizzazione del sistema turistico in Campania; esso nasce dall'intento di riorganizzare la governance del "sistema turistico", definendo ruoli, funzioni e competenze propri delle istituzioni e degli attori locali coinvolti.

E' previsto che la Regione si doti di uno strumento agile e in grado di favorire l'innovazione e la competitività del sistema turismo chiamato a misurarsi con le attuali e mutate esigenze del mercato nazionale ed internazionale, e che, al tempo stesso, adegui la normativa regionale alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Il testo innova il tessuto normativo esistente e legifera in applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

I caratteri innovativi contenuti nel Progetto di legge consistono nella integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, in ossequio al principio di sussidiarietà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale è, inoltre, incentivato lo sviluppo della cooperazione e del partenariato tra soggetti pubblici e privati.

E' un testo snello, costituito da 32 articoli, che definisce le competenze degli enti pubblici, attua il decentramento, vara l'Agenzia regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania e prevede il rafforzamento dei livelli di qualità. Tra le principali finalità del progetto di legge vi è la promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo campano, del suo patrimonio di risorse e di prodotti, il miglioramento della qualità dell'accoglienza dell'assistenza e della tutela dei visitatori, il potenziamento delle informazioni e dell'assistenza rese agli utenti dei servizi turistici, la programmazione, il coordinamento e il controllo delle attività e delle iniziative turistiche di interesse regionale.

L'articolato disciplina, nel rispetto dei principi di sussidiarietà nei rapporti con gli enti locali, l'organizzazione turistica, con riferimento alle funzioni della Regione, delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni.





Alle Province spetta la partecipazione alla formazione dell'Atto triennale di Indirizzo della Regione e la promozione dei poli turistici locali

Rilevanti sono le competenze attribuite ai Comuni, i quali esercitano le proprie funzioni in materia di turismo, provvedendo alla promozione dei poli turistici locali, anche attraverso la partecipazione agli stessi poli, all'eventuale partecipazione alle strutture di informazione e di accoglienza turistica (SIAT); armonizzano l'erogazione di servizi pubblici, in funzione delle esigenze dei flussi turistici; organizzano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza e trasmettono alle strutture deputate i dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale.

Restano riservate alla Regione, le funzioni di programmazione di indirizzo e coordinamento, anche mediante la definizione dei poli turistici locali e la relativa regolamentazione e vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività degli stessi poli.

Alla Regione spetta il compito di stesura di una Carta dei Servizi per la tutela dei diritti degli utenti dei servizi turistici campani e la istituzione e regolamentazione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (SIAT), in collaborazione, ove presenti, con le Associazioni di Categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

La Regione ha, inoltre, i poteri di vigilanza e di controllo sulla qualità dei servizi turistici offerti.

Il progetto di legge propone il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche, composto dall'Assessore Regionale delegato nella materia del turismo, che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie di cultura, rapporti con gli enti locali, trasporti, ambiente e agricoltura, da un rappresentante per ciascun PTL e da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche svolge un'attività istituzionale di natura consultiva in relazione agli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, che l'Assessore Regionale delegato in materia di Turismo sottopone per il parere consultivo.

L'articolato, inoltre, riforma gli attuali strumenti della promozione turistica regionale attraverso il superamento del sistema caratterizzato dall'articolazione in maniera diffusa sul territorio di

[Handwritten signature]



enti strumentali, quali gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di soggiorno e turismo, mediante la creazione di un'unica Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, che concorre allo svolgimento di attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità della legge e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale e delle direttive espresse dagli organi di indirizzo della Regione.

L'Agenzia concorre alla programmazione dello sviluppo turistico regionale e attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

La struttura dell'Agenzia si articola attraverso i seguenti organi:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Direttore Generale
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

E' prevista, altresì, l'istituzione presso l'Agenzia dei responsabili territoriali del turismo, uno per ciascuna Area provinciale, uno per la Città metropolitana ed uno per le isole, con funzioni di raccordo delle attività dei poli turistici locali, di controllo della qualità dei PTL, di concorso alla redazione del piano esecutivo dell'attività dell'Agenzia, di coordinamento della promozione turistica locale e dei servizi di accoglienza e dei flussi di informazione, nonché per lo svolgimento di attività sostitutive, in caso di revoca dei Poli Turistici Locali.

Ruolo innovativo è attribuito ai Poli turistici locali intesi come forme associative rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica di un determinato Ambito turistico territoriale omogeneo, prioritariamente attraverso l'organizzazione, la qualificazione e l'innovazione dei prodotti e dei servizi turistici, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei rispettivi territori e delle destinazioni turistiche. La Regione provvede al riconoscimento dei PTL, al fine di realizzare azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale ed al fine di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.



I PTL perseguono le finalità ad essi attribuite dal presente progetto di legge favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche, organizzando i servizi dell'accoglienza e promuovendo tutti gli interventi volti a migliorare l'offerta turistica complessivamente intesa.

Il progetto di legge prevede, infine, disposizioni contenenti le norme abrogate e le disposizioni finanziarie, che prevedono la copertura finanziaria dell'intervento legislativo in argomento.

RELAZIONE TECNICA ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Campania Articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28/03/2000, n. 76", in ordine al progetto di legge regionale recante "Organizzazione del sistema turistico".

In merito al progetto di legge regionale di cui all'oggetto, così come richiesto dagli artt. 25 e 26 della L.R. 7/2002, si rappresenta quanto segue.

La legge proposta disciplina l'organizzazione del sistema turistico della Regione Campania, definendo competenze e attività della Regione e le funzioni riconosciute alle autonomie locali e agli altri organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo. Istituisce i Poli Turistici Locali e l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania; attribuisce alla competenza della Regione la programmazione annuale in materia di sviluppo turistico e definisce lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione turistica.

Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:

- a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
- b) le risorse statali;
- c) le risorse regionali;
- d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Per l'anno 2013, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.TT. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché

202



gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, e assicurata dalle risorse, ridotte del 20%, appostate nella U.P.B. 2.9.26 per un importo complessivo pari ad euro 10.220.000,00, destinate al finanziamento dei predetti enti.

Per gli anni successivi, per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle Associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse previste nella U.P.B. 2.9.26, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla annuale legge di bilancio.

Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.





Di Faleo
29/1/14

Consiglio Regionale della Campania

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Al Presidente del Consiglio Regionale

e .p.c. Al Capo Dipartimento della
Segreteria Legislativa

Loro Sedi

Prot. n.87

Oggetto:Parere Riesame del Testo Unificato: "Organizzazione del
Sistema Turistico in Campania" – **Reg. Gen. nn. 151 – 163 – 281.**

Per gli atti di Vs. competenza, si comunica che, nella seduta
del 28 gennaio 2014, la scrivente Commissione ha espresso parere
favorevole a maggioranza dei presenti, con l'astensione del
Consigliere Corrado Gabriele al provvedimento in oggetto, di
rinviare in Consiglio il provvedimento con i relativi emendamenti.

Cordialità.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0002227/A

Del: 29/01/2014 10.43.41

Da: CR A: SERASS

Il Presidente
Dr. Giovanni Baldi

Napoli 28.01.2014



AA/cc/oa

29/01/14
v. Amabile



Consiglio Regionale della Campania
Il Commissione Permanente
Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Al Presidente della I Commissione Consiliare
Permanente
Al Presidente della VII Commissione Consiliare
Permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Alla Direzione Generale Presidenza e Studi
Legislativi e Legali

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2014.0000229/A

Del: 06/03/2014 17:06:04

Da: SETSG A SERASS

L O R O S E D I

Prot. n. 183 del 5 marzo 2014

OGGETTO: Proposta di legge “ Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia regionale Campania per la difesa del suolo” Reg. Gen. n. 449

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha proceduto all'esame della proposta di legge in oggetto, del testo licenziato congiuntamente dalla I e dalla VII Commissione Permanente, in sede referente, il 4 febbraio 2014 ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole con le modifiche che di seguito si riportano:

Articolo 14

(clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti per la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sulla Missione 09, Programma 01, Macroaggregato 104 IV livello Piano dei Conti 1.04.01.02.000 (Codice SIOPE 1 05 03)
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Massimo Grimaldi



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

2 File
[Signature]

Napoli, 07 febbraio 2014

Prot. n.84/I Comm.ne

**Al Presidente
Consiglio Regionale**

Prot. n.22/VII Comm.ne

**Al Presidente
II Commissione Permanente**

Consiglio Regionale della Campania

**Ai Presidenti
Gruppi Consiliari**



**Al Capo Dipartimento
Segreteria Legislativa**

Prot. Gen. 2014.0003434/A

Del: 13/02/2014 10.29.39
Da: CR A. SERASS

**Al Direttore Generale
Presidenza e Studi Legislativi
e Legali**

LORO SEDI

OGGETTO: P.d.L. "Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.CA.DI.S.)".

(Reg. Gen. n.449)

Si comunica che la Prima Commissione Permanente e la Settima Commissione Permanente, nella seduta del 4 febbraio u.s., hanno esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed hanno deciso – a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Sala (Gruppo Centro Democratico) – di riferire favorevolmente all'Aula sull'allegato testo, così come emendato.

Relatore é stato designato il Consigliere Colasanto.

Cordialità

IL PRESIDENTE VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Dott. Luca Colasanto)

IL PRESIDENTE I COMMISSIONE PERMANENTE

(Avv. Angelo Marino)

12/02/14
Avv. Angelo Marino
AV/GB
[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

**“Definizione dei compiti e delle funzioni
dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa
del Suolo (A.R.CA.DI.S.)”**

(Reg. Gen. n.449)

Testo licenziato congiuntamente dalla I e dalla VII Commissione Permanente, in sede referente, il
04 febbraio 2014

VV/GB

FC/OB



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo)

1. L'attuazione degli interventi in Regione Campania in materia di tutela e difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque è svolta dall'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo, di seguito denominata ARCADIS, istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004), così come integrata dall'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania -Legge finanziaria regionale 2008)
2. L'ARCADIS è ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale.

VV/GB


OB/FC




 ²



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Attività)

1. L'ARCADIS svolge, in conformità agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione e fatti salvi i compiti e le funzioni delle Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, le seguenti attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di tutela e difesa del suolo:

- a) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque;
- b) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti.;
- c) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio ;
- d) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità dei dati;
- e) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
- f) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo.

2. All'ARCADIS possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti, compatibili con l'oggetto sociale, da parte degli enti locali o di altri enti pubblici.

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Organi)

1. Sono organi dell'ARCADIS:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio dei revisori;
 - c) il comitato tecnico di gestione

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
(Direttore Generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni regolanti l'accesso alla dirigenza della Regione Campania;
 - b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo.
2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARCADIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.
3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARCADIS, predispone e provvede in particolare:
 - a) alla redazione dello statuto;
 - b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;
 - c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
 - d) all'adozione del programma annuale di attività;
 - e) all'adozione della dotazione organica del personale;
 - f) all'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative ed al conferimento ai dirigenti degli incarichi di direzione delle strutture tecniche ed amministrative;
 - g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, nonché alla verifica dei risultati di gestione.
4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.

VV/GB

OB/EG



Consiglio Regionale della Campania

6. E' incompatibile con la carica di direttore generale e di componente del comitato tecnico di gestione chi abbia riportato condanne penali, per delitti non colposi con sentenze passate in giudicato.

VY/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Comitato tecnico di gestione)

1. Il comitato tecnico di gestione è composto dal direttore generale, che lo presiede e due componenti designati dagli assessori competenti in materia.
2. Il comitato tecnico di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto.
3. Lo statuto disciplina i compiti ed i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato di gestione.

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta Regionale, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. Il presidente provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS.

5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, se, per ragioni del loro ufficio, si recano fuori del Comune in cui ha sede l'ARCADIS.

6. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Statuto)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale predispone lo Statuto dell'ARCADIS.

2. Nello Statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARCADIS, nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.

3. Lo Statuto è approvato dalla Giunta Regionale, che può apportare, se necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al direttore generale per la predisposizione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono sottoposti all'esame della Giunta Regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento della Regione Campania , articolo 34, comma1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76).

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Funzioni della Regione)

1. Spettano al Consiglio ed alla Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il controllo e la vigilanza dell'ARCADIS.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente:
 - a) emana direttive per la gestione dell'ARCADIS, al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;
 - b) verifica, sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere l'acquisizione degli specifici atti e disporre ispezioni;
 - c) esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARCADIS, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
 - d) dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARCADIS, dandone immediata comunicazione al Consiglio Regionale e contestuale nomina di un commissari straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;
 - e) dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;
 - f) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta Regionale sugli atti di cui all'articolo 4, comma 3, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta Regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.
3. Gli uffici regionali, competenti per materia, svolgono le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo.
4. L'ARCADIS invia, annualmente, al Consiglio regionale una relazione sulle attività e gli interventi svolti, unitamente alle relazioni di cui alla lettera b) del comma 2, che si esprime entro 60 giorni.

Ves *OB* *lc*

[Signature]



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
(Mezzi finanziari)

1. L'ARCADIS dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
 - b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
 - d) proventi derivanti dalle attività svolte sulla base di convenzioni;
 - e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento di compiti istituzionali.

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11
(Patrimonio)

1. L'ARCADIS ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito inventario.

VV/GB

Vos.

OB/FC

OB

la

13

A



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12
(Personale)

1. Il direttore generale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone la dotazione organica del personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Regioni-Autonomie locali.

2. La dotazione organica suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e deve contestualmente prevedere la relativa copertura finanziaria, tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Alla copertura dei posti vacanti della complessiva dotazione organica si provvede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tramite concorsi pubblici e nella misura del venti per cento della complessiva dotazione organica, mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato regolato dalle norme di diritto privato.

3. Nei limiti di bilancio e della normativa vigente in materia, l'ARCADIS può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite da apposito regolamento predisposto ai sensi del precedente articolo 4, nonché di personale comandato o distaccato proveniente dalle Pubbliche Amministrazioni.

4. Il direttore generale si avvale del personale già in organico all'ARCADIS. Inoltre, deve procedere all'espletamento delle procedure concorsuali sulla base della dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente alla disponibilità di bilancio. A tale scopo, avuto riguardo alla professionalità richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ARCADIS, le procedure concorsuali devono essere riservate, nella misura complessiva del 50%, al personale a contratto in servizio presso l'Agenzia, proveniente dalle strutture commissariali, di cui all'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

5. Il direttore generale predispone un piano di formazione biennale per il personale dell'ARCADIS, relativo alle materie di difesa del suolo, tecniche di bonifica, tutela delle acque, mitigazione dei rischi naturali, avvalendosi delle strutture scientifiche ed universitarie locali e nazionali. Il piano di formazione, obbligatorio per il personale tutto, potrà essere integrato, nei limiti di spesa del bilancio dell'ARCADIS, da partecipazione a convegni, seminari sulle materie di competenza, al fine di una maggiore professionalità ed incisività degli interventi.

VV/GB

OB/FC



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

(Attività ad esaurimento)

1. L'ARCADIS, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2, quale attività di gestione ad esaurimento, provvede, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno, al completamento degli interventi programmati, così come stabilito dall'articolo 33 della legge regionale 1/2008.

2. L'onere finanziario grava sui fondi residuali, che sono trasferiti dai commissari delegati alla Regione Campania, dopo la cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologiche, bonifiche, tutela delle acque e del fiume Sarno e destinati alle attività medesime, secondo un piano finanziario che è predisposto dall'ARCADIS ed approvato dalla Giunta regionale.

VV/GB

OB/FC

15



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per il funzionamento dell'ARCADIS si fa fronte, per l'anno 2013, con apposito stanziamento di euro a valere sul capitolo 1155 dell'UPB 1.1.1.

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio.

VV/GB

OB/EC



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

VV/GB

OB/EC